

COMUNE DI VINCHIO
PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto ed ambito del regolamento
- Articolo 2 Obiettivi del regolamento
- Articolo 3 Limiti del regolamento
- Articolo 4 Servizio di polizia rurale
- Articolo 5 Espletamento del servizio di polizia rurale

CAPO II - PROPRIETA' E PRATICA AGRARIA TUTELA DELLE STRADE

- Articolo 6 Ingresso e passaggio nei fondi altrui
- Articolo 7 Occupazione dei fondi altrui
- Articolo 8 Impianto di alberi o siepi. Distanze
- Articolo 9 Manutenzione dei terreni
- Articolo 10 Pulizia dei terreni non coltivati
- Articolo 11 Dilavamento dei terreni
- Articolo 12 Miglioramenti fondiari
- Articolo 13 Accensione di fuochi
- Articolo 14 Spigolatura, rastrellatura, raspollatura e raccolta di legna
- Articolo 15 Frutti
- Articolo 16 Manutenzione e pulizia delle strade
- Articolo 17 Aratura dei terreni lungo le strade ed i corsi d'acqua
- Articolo 18 Circolazione dei mezzi sulle strade

CAPO III - ACQUE E FOSSI IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

- Articolo 19 Libero deflusso delle acque
- Articolo 20 Interventi sulle acque pubbliche
- Articolo 21 Pulizia ed espurgo dei fossi
- Articolo 22 Tombinatura dei fossi
- Articolo 43 Distanze per i fossi
- Articolo 24 Abbeveratoi e bacini idrici
- Articolo 25 Irrigazione
- Articolo 26 Terreni per uso zootecnico
- Articolo 27 Trasporto del letame e del liquame
- Articolo 28 Spargimento sul suolo del letame e del liquame

CAPO IV - DIFESA DELLE PIANTE E LORO MALATTIE LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

- Articolo 29 Difesa delle piante
- Articolo 30 Misure contro la propagazione della piralide e della flavescenza dorata
- Articolo 31 Raccolta di piante o parti di piante e funghi

- Articolo 32 Collocamento di esche avvelenate
- Articolo 33 Trattamenti anticrittogamici
- Articolo 34 Acquisto, detenzione ed impiego dei presidi sanitari in agricoltura
- Articolo 35 Modalità di impiego degli antiparassitari

CAPO V - BESTIAME ED ANIMALI

- Articolo 36 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- Articolo 37 Trasporto, seppellimento e cremazione di animali morti per malattie infettive
- Articolo 38 Igiene delle stalle
- Articolo 39 Somministrazione di medicinali
- Articolo 40 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Articolo 41 Trasporto di animali
- Articolo 42 Maltrattamento di animali
- Articolo 43 Vaccinazione e profilassi degli animali domestici
- Articolo 44 Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Articolo 45 Cani vaganti trovati senza museruola e cani da guardia ad edifici rurali

CAPO VI - DISCIPLINA DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

- Articolo 46 Disciplina del pascolo
- Articolo 47 Modalità del pascolo
- Articolo 48 Pascolo in ore notturne
- Articolo 49 Attraversamento di abitati con animali, greggi e mandrie
- Articolo 50 Sanzioni per il pascolo abusivo
- Articolo 51 Esercizio della caccia e della pesca

CAPO VII - ATTIVITA' APISTICA

- Articolo 52 Collocazione degli apiari
- Articolo 53 Malattie delle api

CAPO VIII - INDUSTRIA DEL LATTE E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

- Articolo 54 Produzione e vendita del latte
- Articolo 55 Vendita di prodotti agricoli
- Articolo 56 Vendita di piante spontanee
- Articolo 57 Piante protette ed esposte all'infestazione

CAPO IX - TUTELA DELLA NATURA E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

- Articolo 58 Ambiti naturali tutelati
- Articolo 59 Zone naturalistiche
- Articolo 60 Alberi storici
- Articolo 61 Taglio delle zone boscate e piante autoctone
- Articolo 62 Siepi
- Articolo 63 Manutenzione e taglio delle siepi

Articolo 64 Protezione della flora
Articolo 65 Protezione della fauna
Articolo 66 Rinvenimenti
Articolo 67 Prodotti del pascolo e del bosco
Articolo 68 Abbandono di rifiuti
Articolo 69 Campeggio
Articolo 70 Limitazione della circolazione dei mezzi motorizzati

CAPO X - SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA

Articolo 71 Utilizzo dei beni agrari

CAPO XI - CASE COLONICHE, RURALI E LORO ACCESSORI, RICOVERI PER ANIMALI

Articolo 72 Normativa di rinvio

CAPO XII - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI SANZIONI

Articolo 73 Ordinanze per l'osservanza delle disposizioni regolamentari
Articolo 74 Accertamento delle violazioni
Articolo 75 Sanzioni

CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 76 Entrata in vigore del regolamento
Articolo 77 Diffusione del regolamento

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nell'ambito agricolo rurale e paesaggistico come risulta dalla zonizzazione prescritta dal piano regolatore generale ed anche in tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo e rurale.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato, della Regione, della Provincia, nonché quelle comunali vigenti in materia e contenute in altri regolamenti e le direttive della Comunità Europea.

Art. 2 - Obiettivi del regolamento

Il presente regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne, allo scopo di ottenere un'equa gestione dello stesso a beneficio dell'intera collettività, nonché il miglioramento e la valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel suo complesso.

Un particolare rilievo hanno le norme che perseguono la ricerca della compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Art. 3 - Limiti del regolamento

Il servizio di polizia rurale è svolto nel rispetto delle normative edilizie e sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal codice della strada e dai relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

L'amministrazione comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla Comunità Europea, approvandone lo spirito di tutela e di salvaguardia dell'ambiente.

Art. 4 - Servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo stato, dalla regione e dal comune, nonché delle altre disposizioni emanate nell'interesse generale della coltura agraria e della vita sociale nelle campagne ed al fine della tutela, della conservazione e dell'incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.

Art. 5 - Espletamento del servizio di polizia rurale

Il servizio comunale di polizia rurale è diretto dal sindaco o da un assessore delegato coadiuvato dal personale all'uopo incaricato e viene effettuato dagli agenti e dai funzionari di Polizia dello Stato, dai Carabinieri, dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione, dagli agenti giurati legalmente riconosciuti per la tutela degli interessi agrari,

nonché da enti ed associazioni che abbiano come fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli agenti privati, se legalmente riconosciuti, per quanto si riferisce all'applicazione del presente regolamento, sono subordinati agli ordini del sindaco e devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi che attengono alla polizia rurale; le guardie particolari giurate dipendenti da istituti e da privati, sono tenute al rispetto dell'articolo 139 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 16/6/1931, numero 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del citato testo unico.

Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento, ivi compreso il momento di accertamento delle infrazioni, debbono sempre declinare le proprie generalità, e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

CAPO SECONDO
PROPRIETA' E PRATICA AGRARIA
TUTELA DELLE STRADE

Art. 6 - Ingresso e passaggio nei fondi altrui

Il passaggio, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e non muniti di recinti e di ripari, è vietato salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciame di api o di animali domestici sfuggiti al proprietario.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da non recare danno alcuno ai fondi medesimi, ai beni ed alle colture.

Il diritto deve essere esercitato sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, con il bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, e con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono derivare.

Qualora il conduttore di un fondo in cui ci sia una coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta "COLTURA IN ATTO - VIETATO L'ACCESSO (art. 30 T.U. 26/7/1939)".

Art. 7 - Occupazione dei fondi altrui

È vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di sedimi stradali, fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata, senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari e fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.

È inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno alle colture in atto o al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali o agresti.

Il sindaco, con apposito provvedimento, disporrà circa le turbative e le abusive occupazioni imponendo anche la rimessa in pristino dello stato, delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate, stabilendo le modalità ed i tempi di intervento.

Nei casi in cui le turbative e le occupazioni abusive avessero ad oggetto dei beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico ed anche nei casi in cui, il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei tempi fissati dalla predetta ordinanza, il sindaco potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, a mezzo di ingiunzione e senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Art. 8 - Impianto di alberi o siepi. Distanze

Salvo diverso accordo tra i confinanti, devono rispettarsi le seguenti distanze dal confine:

a) per gli alberi ad alto fusto cresciuti spontaneamente e per le piantagioni di alberi ad alto fusto:

- ✓ metri venti qualora il fondo su cui crescono sia contiguo ad altro fondo coltivato a vigneto;

- ✓ metri quindici qualora il fondo su cui crescono sia contiguo ad altro fondo coltivato a campo, prato, frutteto, orto o giardino;
 - ✓ metri dieci qualora il fondo su cui crescono sia latistante a strada pubblica o privata e fabbricati;
 - ✓ metri sei qualora il fondo contiguo sia già occupato da piantagioni ad alto fusto.
- b) per gli alberi non considerati ad alto fusto e le piante da frutto di altezza non superiore a due metri e mezzo:
- ✓ metri quattro e mezzo dai fondi contigui e dalle strade;
- c) per le siepi vive, le viti e gli arbusti:
- ✓ metri uno e mezzo dai fondi contigui e dalle strade.

Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio comune, purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

Per un idoneo sostegno delle sponde gli alberi piantumati, possibilmente essenze autoctone, deve avere una distanza fra loro di quattro metri per permettere la periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.

In corrispondenza dei corsi d'acqua demaniali e comunque delle risorgive, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di metri tre priva di coltivazione.

Articolo 9 - Manutenzione dei terreni

I proprietari di terreni lungo le strade sono obbligati:

- ✓ a potare periodicamente gli alberi e le siepi piantumati in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i marciapiedi;
- ✓ a recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il ciglio stradale o sul marciapiede;
- ✓ ad arretrare le coltivazioni che impediscono la libera visuale e che pregiudicano la sicurezza pubblica;
- ✓ ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed i marciapiedi;
- ✓ a sfalciare e ad estirpare le erbe lungo una fascia di metri uno e mezzo dal ciglio.

I proprietari di alberi o siepi piantumati lungo il fronte del terreno o delle costruzioni o lungo i muri contigui di cinta sono obbligati a tenere regulate le siepi vive e le piante crescenti in modo da non restringere o danneggiare la altrui proprietà ed evitare il degrado degli stati dei luoghi.

In caso di inadempienza o trascuratezza dell'obbligato nel termine prescrittogli dal comune, i lavori saranno eseguiti d'ufficio a spese dell'inadempiente, tramite apposita ordinanza e previa diffida a procedere, ferma restando l'applicazione della sanzione accertata.

In caso di urgenza e necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico dell'obbligato.

Art. 10 - Pulizia dei terreni non coltivati

I proprietari e coloro che hanno la disponibilità di boschi e di terreni non coltivati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono costantemente conservarli liberi dai rifiuti, anche se abbandonati da terzi, e puliti; a tal fine devono evitare il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc., e provvedere allo sfalcio dell'erba entro il quindici maggio ed in una fascia di metri cinque dalle colture in atto al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce ed in particolare per evitare il diffondersi di malattie delle piante.

Qualora un vigneto sia estirpato ed il terreno lasciato incolto, i ceppi, compreso l'apparato radicale, devono essere rimossi.

In caso di inadempienza, il sindaco con propria ordinanza provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Al fine di prevenire gli incendi, il sindaco può disporre con propria ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba nei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata, in particolare modo se circostanti gli abitati.

Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite buche o concimaie oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Art. 11 - Dilavamento dei terreni

Il proprietario ed il conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento devono intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione, tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, che di ripristino, rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque.

Art. 12 - Miglioramenti fondiari

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione arborea esistente, compreso il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione al sindaco.

Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua; sono vietati quindi interventi che possano deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini.

È vietato prosciugare le torbiere e le cave umide.

Le siepi ed i filari di alberi ed arbusti nel fondo migliorato o bonificato, devono essere ripristinati nella misura in cui questi preesistevano, cioè mantenendone l'estensione, pur potendosi eventualmente modificare la loro disposizione ed orientamento.

Chiunque non ottemperi alle suddette disposizioni è tenuto, oltre al pagamento della sanzione prevista, a rimettere in ripristino i luoghi; in caso di omissione, il sindaco dispone l'esecuzione d'ufficio a carico del proprietario.

Art. 13 - Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi, salvo negli appositi focolari esterni, eventualmente realizzati dall'amministrazione comunale ed adeguatamente segnalati.

Il sindaco può autorizzarne l'accensione:

- ✓ in caso di necessità assoluta e per comprovate esigenze agricole;
- ✓ per fini agronomici di bonifica e di disinfezione dei terreni;
- ✓ per lo smaltimento dei residui colturali, della potatura e della manutenzione e del taglio delle siepi.

In tali casi devono essere adottate tutte le cure necessarie per prevenire incendi e danni alla proprietà altrui, il materiale deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo ed essere garantita l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che il fuoco non sia spento.

In presenza di vento o di eccezionali condizioni di siccità non si possono comunque accendere fuochi.

È altresì vietato bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi o simili ed accendere fuochi nei boschi e ad una distanza inferiore di metri cinquanta dai medesimi, salvo le eccezioni contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella provincia di Asti.

I falò epifanici e quelli riguardanti tradizioni locali potranno essere allestiti e bruciati previa autorizzazione del sindaco e nulla osta del proprietario del fondo, su richiesta degli organizzatori, i quali si assumono ogni responsabilità civile e penale.

Chiunque per motivi di lavoro sia costretto a soggiornare nei boschi può accendere il fuoco, strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altro materiale facilmente infiammabile; il focolare deve essere riparato in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille ed il fuoco completamente spento prima di essere abbandonato.

Art. 14 - Spigolatura, rastrellatura, raspollatura e raccolta di legna

Senza il consenso del proprietario, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi, è vietato spigolare, rastrellare, raspollare, raccogliere legna, benché secca, sui fondi anche se spogliati interamente del raccolto.

Il consenso, salvo che il proprietario del fondo sia presente, deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 15 - Frutti

I frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante stesse; i frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Art. 16 - Manutenzione e pulizia delle strade

L'attraversamento di strade comunali e vicinali comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e del mantenimento delle condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.

La modifica o l'apertura di nuovi accessi e diramazioni sulle strade comunali, vicinali e interpoderali a fondi e fabbricati, sono subordinati ad autorizzazione comunale.

Le erbe e gli sterpi cresciuti sul ciglio delle strade devono essere estirpati e tagliati al fine di assicurare il decoro delle stesse, senza il ricorso a prodotti diserbanti.

Chiunque, nel transitare con qualsiasi mezzo su strade comunali, vicinali o comunque di uso pubblico ed in altri luoghi pubblici, lasci cadere al suolo letame, fango, sabbia, ghiaia, terra o altro materiale in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie cure e spese, allo sgombrò e alla pulizia dell'area interessata.

L'eventuale sanzione è applicata sia al proprietario del materiale trasportato che al trasportatore; rimangono inoltre a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

Art. 17 - Aratura dei terreni lungo le strade ed i corsi d'acqua

I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi in adiacenza delle stesse e/o dei fossi, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità; essi devono formare lungo le strade una regolare capezzagna di profondità - larghezza minima di metri tre qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade, ai fossi o alle siepi.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno metri uno e mezzo dalla carreggiata stradale priva di fosso e metri zero virgola sessanta dal ciglio dei fossi adiacenti le strade in senso parallelo alla direzione dell'aratura per garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade; per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso ed il piano campagna.

La macchina operatrice ed i particolari di essa (coperture, aratro, ecc..) devono essere pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione; i contravventori saranno tenuti, oltre al pagamento della sanzione prevista, alla:

- ✓ riparazione degli eventuali danni provocati ed al ripristino dello stato preesistente dei luoghi entro due giorni, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore;
- ✓ formazione di regolare capezzagna entro venti giorni dall'accertamento dell'infrazione.

In caso di inadempienza nel termine sopraindicato, l'amministrazione comunale farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 18 - Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade

Sui manti stradali bitumati è vietato:

- ✓ il percorso con trattrici e mezzi cingolati che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- ✓ il traino a strascico di legna, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale.

CAPO TERZO

ACQUE E FOSSI - IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 19 - Libero deflusso acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

I proprietari dei terreni attraversati da aste torrentizie e rigagnoli non possono impedire il regolare corso delle acque.

I proprietari dei terreni attigui alle strade devono impedire, tramite adeguate lavorazioni ed eventuali costruzioni o ripristini di fossi e scoline, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse.

Qualora l'autorità comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale deflusso delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurarle in modo permanente.

La stessa autorità può, per esigenze irrigue, autorizzare l'interruzione temporanea del deflusso delle acque purchè:

- ✓ non abbia durata superiore alle quarantotto ore per ogni intervento di irrigazione;
- ✓ i proprietari i cui terreni possono subire allagamenti abbiano rilasciato consenso scritto;
- ✓ le opere siano immediatamente rimosse al termine dell'intervento;
- ✓ in caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi l'interessato provveda immediatamente alla rimozione delle chiuse precedentemente predisposte in modo che le acque meteoriche possano defluire liberamente;
- ✓ il richiedente si assuma in sede di richiesta scritta ogni responsabilità per danni alle persone o cose conseguenti all'intervento di interruzione.

Art. 20 - Interventi sulle acque pubbliche

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante formazione di artificiosi alvei dei fiumi, torrenti o scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni e simili opere instabili; è fatto divieto di effettuare discariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi e degli arbusti aderenti alle sponde, le variazioni o i guasti ai ripari o manufatti posti lungo il corso d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di tubi e di qualsiasi altro mezzo atto ad ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti e il fare opere che rendano malagevole i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

In tutti i casi in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali il proprietario o il conduttore hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi competenti.

Lungo gli argini dei corsi d'acqua pubblica dovrà essere mantenuta una capezzagna di almeno metri tre, salvo ulteriori restrizioni particolari.

Art. 21 - Pulizia ed espurgo dei fossi

I terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati devono essere mantenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque avvenga senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.

Devono altresì essere estirpate e tagliate le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi al fine di assicurare il decoro delle aree stesse senza il ricorso a prodotti diserbanti.

Il comune ha facoltà, per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, di individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque, spurgo, risezionamento e quanto altri abbisogni ed a programmare gli stessi, procedendo all'esecuzione delle opere con i proprietari frontisti previo eventuale stipula di apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il comune provvede comunque all'esecuzione dei lavori imputando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato; a tal fine il comune, con lettera raccomandata A.R., assegna un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta.

I fossi privati di scolo che sono incapaci di contenere le acque che in essi si riversano o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati devono, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

In caso di trascuratezza o di inadempienza dell'obbligato nel termine prescrittogli dal comune, lo stesso farà eseguire d'ufficio i lavori e le spese verranno addebitate all'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 22 - Tombinatura dei fossi

I proprietari di fossi che intendono eseguire opere di tombinatura nei fondi di proprietà, devono presentare apposita domanda all'autorità comunale competente la quale stabilirà la fattibilità o meno di detto intervento.

Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai devono parimenti essere oggetto di manutenzione ed essere conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.

Le tombinature in zona agricola o rurale, per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni, possono essere effettuate previo parere favorevole dell'amministrazione comunale e comunque con tubi aventi diametro interno adeguato alla portata del fosso e non inferiore a centimetri quaranta, esclusivamente per una larghezza massima di metri sei.

Art. 23 - Distanza per i fossi

Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale costruendo.

Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la suddetta distanza deve essere misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 24 - Abbeveratoi e bacini idrici

La raccolta di acqua a scopo agricolo e a scopo di abbeverare gli animali che avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a metri cubi cinque e con superficie libera eventualmente non inferiore a metri quadrati due deve essere autorizzata dall'autorità comunale a condizione che:

- ✓ il fondo e le pareti siano impermeabili;
- ✓ sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
- ✓ sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario;
- ✓ sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali possano cadervi dentro;
- ✓ siano circondati da platea in ciottolato o altro materiale atto ad impedire la formazione di pozzanghere.

Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 25 - Irrigazione

L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata in apposita segnaletica ed essere regolata in modo tale da non arrecare danno e disturbo alla circolazione.

Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando derivi umidità ai muri delle stesse.

Art. 26 - Terreni per uso zootecnico

Quando i terreni sono impiegati per uso pascolo o per il passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengono collocate installazioni mobili per allevamenti tali che attraverso le deiezioni e gli scoli si abbia un inquinamento con materiale putrescibile e nauseabondo, oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, risultare inquinato e infestato il terreno a valle, l'amministrazione comunale detta le norme in base alle quali può essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestie a terzi.

Art. 27 - Trasporto del letame e del liquame

Il trasporto di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosol che arrechino disturbo alla popolazione.

Il trasporto deve essere effettuato altresì in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro; in autunno ed in inverno all'infuori del periodo che va dalle ore 11.30 alle ore 13.30 ed in primavera ed estate dalle ore 11,30 - 15.30.

I mezzi di trasporto dello stallatico devono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e provinciali.

Art. 28 - Spargimento sul suolo del letame e del liquame

Le aree agricole interessate allo smaltimento devono essere ubicate a una distanza minima di metri cento dalle abitazioni contermini ai sensi delle vigenti normative.

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento, anche costituito da elementi inerti è consentito purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case contermini e secondo le modalità di seguito fissate, fatte salve le disposizioni di legge o le ordinanze del sindaco più restrittive.

Lo spargimento è ammesso solo in quantità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione e danno; in particolare:

- ✓ i liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e di sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;
- ✓ la quantità di deiezioni liquide o solide per l'utilizzazione agronomica è quella corrispondente ad un carico annuo non superiore a 40 quintali per ettaro di peso vivo di bestiame di allevamento; in considerazione delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche della zona, il sindaco, su parere del dipartimento di prevenzione competente per territorio, può indicare un rapporto peso animale / ettaro inferiore a quello riportato differenziando altresì il carico derivante dai suini ed avicoli da quello derivante dei bovini;
- ✓ lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di adattamento dei prodotti alla alimentazione umana;
- ✓ deve essere assicurata l'impossibilità di immissione, percolamento o ruscellamento di liquami in corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed a tal fine la pendenza massima dei terreni deve essere superiore al 15%;
- ✓ non è consentito lo spandimento nei periodo in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto su terreni con forte permeabilità od in presenza di una falda idrica poco profonda o in vicinanza di pozzi e sorgive;
- ✓ lo smaltimento di scarichi liquidi è sempre vietato su terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura entro ventiquattro ore dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli; è inoltre consentita la distribuzione di liquami su colture in atto, senza l'interramento a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi.

CAPO QUARTO

DIFESA DELLE PIANTE E LORO MALATTIE LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

Art. 29 - Difesa delle piante

I proprietari di fondi e di boschi ed i conduttori a qualunque titolo, devono applicare gli opportuni rimedi ed i mezzi di lotta, che vengano all'uopo indicati dagli organi competenti mediante appositi manifesti, contro gli insetti, gli animali e le malattie crittogame nocivi all'agricoltura ed alle foreste ed i deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi; gli stessi devono denunciare le eventuali comparse di malattie delle piante all'autorità comunale che provvederà tempestivamente a darne comunicazione al competente Servizio fitosanitario regionale.

Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti, o di altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive l'autorità comunale, d'intesa con gli uffici provinciali per le malattie delle piante e con il Servizio fitosanitario competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti.

Salve le disposizioni di legge, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo ed i coltivatori devono denunciare all'autorità comunale, agli uffici provinciali competenti del servizio agricoltura per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitosanitario regionale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, ed applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati.

Al fine di evitare la propagazione e la diffusione capillare della flavescenza dorata e di tutte le altre malattie infestanti i proprietari dei terreni incolti devono estirpare le sterpaglie e le erbacce entro il 15 maggio per una fascia di metri cinque dalle colture in atto, al fine di porre in essere un'opera di eliminazione e/o di elevato contenimento degli incolti medesimi, uniformandosi alle disposizioni, alle prescrizioni, ai consigli ed agli ordini di volta in volta impartiti, in relazione alle diverse esigenze concrete di tutela del patrimonio vegetale, dalle competenti autorità provinciali, regionali e comunali.

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione di insetti e di crittogame, il sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il competente Ispettorato delle Foreste, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

Chiunque abbia notizie di una invasione di insetti e di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici comunali per gli adempimenti di competenza.

Art. 30 - Misure contro la propagazione della piralide e della flavescenza dorata

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, gli stocchi, i tucoli ed i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati oppure sfibrati o trinciati non oltre il 15 aprile di ogni anno.

Al fine di evitare la propagazione della flavescenza dorata della vite, i viticoltori ed i vivaisti devono applicare i trattamenti insetticidi obbligatori contro il vettore della ma-

lattia *Scaphoideus titanus*, estirpare le piante infette e reimpiantare materiale di moltiplicazione sano.

Qualora un vigneto sia estirpato ed il terreno lasciato incolto, i ceppi, compreso l'apparato radicale, devono essere rimossi.

In caso di inadempienza, l'amministrazione comunale, con propria ordinanza provvede all'estirpo ed all'effettuazione dei trattamenti obbligatori, previa regolare diffida ad adempiere, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione accertata tramite regolare ordinanza ingiunzione.

In particolare qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono comminate sanzioni tramite ordinanza ingiunzione ed in atto separato sarà contenuta la diffida a porre in essere il comportamento non tenuto; il perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti, l'applicazione del raddoppio della sanzione applicata per la prima volta ed anche l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione al regolamento ed anche alla diffida ad adempiere emessa al momento della constatazione della prima violazione.

Le prescrizioni, gli adempimenti e le regole sancite dai commi precedenti hanno validità anche nel caso di lotta a malattie delle piante non esplicitamente elencate e che si possono presentare durante la vigenza del presente regolamento.

Art. 31 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di piante medicinali aromatiche e da profumo è permessa solo ai raccoglitori muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal sindaco e limitatamente alla quantità ed alla qualità delle piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante e parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita normativa regionale.

Art. 32 - Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, deve darne preventivo avviso all'autorità comunale, collocando e mantenendo inoltre lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno e delle sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "Attenzione terreno avvelenato!" oppure "Attenzione: coltura trattata con veleni" con particolare attenzione al fatto che vengano utilizzati prodotti di prima o seconda classe.

Le esche derattizzanti o ad altro scopo possono essere poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali previa autorizzazione del sindaco e con una idonea protezione.

Art. 33 - Trattamenti anticrittogamici

Durante il periodo della fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi impollinatori, è vietato effettuare alle colture, sia legnose sia erbacee trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, acaricidi o altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli, è regolato dalle leggi in materia e dalla normativa regionale di settore.

Art. 34 - Acquisto, detenzione ed impiego dei presidi sanitari in agricoltura

L'acquisto e l'uso dei presidi sanitari di prima e seconda classe è subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dalla legge.

Per l'acquisto e l'uso dei presidi sanitari di terza e quarta classe, da utilizzarsi esclusivamente negli orti e nei giardini familiari, a difesa delle colture il cui raccolto è destinato al proprio consumo, i soggetti interessati devono esibire al venditore la specifica autocertificazione, vidimata e protocollata presso il Settore Igiene Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'A.s.l. competente.

Il titolare del patentino e, più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti; in particolare deve curare che:

- ✓ il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto dei prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- ✓ lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevi un danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- ✓ il locale del deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi; detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile e dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
- ✓ i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- ✓ durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione siano osservate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- ✓ siano osservate le modalità e l'uso di precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- ✓ vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, gli utilizzatori di presidi sanitari devono munirsi e compilare il "Registro dei trattamenti e del magazzino dei presidi sanitari" (quaderno di campagna).

I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

È vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei, salvo particolari ipotesi scaturite da esigenze di tutela e difesa della superficie coltivata, che dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte del sindaco.

Art. 35 - Modalità d'impiego degli antiparassitari

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari - presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano

edifici ed aree pubbliche e private di terzi, strade e colture attigue, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti dalle leggi regionali, nazionali o da deliberazioni comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

A tale scopo si devono seguire le seguenti regole:

- ✓ all'interno dei centri abitati e nel raggio di trenta metri da abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti) è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla prima e seconda classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico;
- ✓ l'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a metri trenta dalle aree indicate nel precedente paragrafo ed è consentita prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00 in assenza di vento;
- ✓ al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi non pericolosi, di terza e quarta classe, purché vengano effettuati nella stessa fascia oraria in assenza di vento.

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato; qualora, nonostante le cautele adottate, si verifichi uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il tempo di permanenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate ai non addetti o non adeguatamente equipaggiati con la dicitura "coltura (o terreno) trattato con presidi sanitari".

La raccolta e l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

CAPO QUINTO

BESTIAME E ANIMALI

Art. 36 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale ed al Servizio Veterinario dell'A.s.l. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, come pure qualunque caso di morte degli animali non riferibile a malattie comuni già accertate; in particolare essi sono obbligati a denunciare le seguenti malattie infettive e diffuse: afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, brucellosi bovina, ovina e caprina, morva, farcino coriptococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviaria, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini.

Gli stessi saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Servizio Veterinario dell'A.s.l.

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alle sanzioni di legge.

I proprietari ed i possessori degli animali, colpiti da malattia, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- ✓ isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- ✓ isolare gli animali morti;
- ✓ spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario.

I proprietari ed i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie e da tutte le autorità competenti.

Art. 37 - Trasporto, seppellimento e cremazione di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo può essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria e delle relative istruzioni e comunque nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica.

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio veterinario dell'A.s.l., il quale, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'articolo 1 del D.P.R. 8/2/1954, numero 320 la carogna deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni impartite dall'autorità sanitaria competente.

Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie e ai luoghi di distruzione deve avvenire con la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Prima del loro spostamento gli animali morti, dei quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie di animali agli impianti di trasformazione industriale od ai luoghi di distruzione od ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono essere in possesso dei certificati di idoneità, come da istruzioni rilasciate dal Servizio Veterinario; eccezionalmente può essere rilasciata una autorizzazione temporanea per il trasferimento delle spoglie con veicoli diversi.

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati.

L'utilizzo di sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal sindaco, previo parere favorevole del Servizio veterinario e di Igiene Pubblica.

L'infossamento deve avvenire comunque in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica; ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie.

L'impiego di sostanze chimiche, idoneo a provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, può avvenire con impiego di contenitori adeguati.

Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale ed ai luoghi di distruzione, è consentito l'utilizzo di frigoriferi autorizzati dal Servizio veterinario dell'A.s.l. competente per territorio adibiti unicamente allo stoccaggio ed alla conservazione delle stesse; detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili. Deve essere tenuto aggiornato un apposito registro di carico e scarico delle spoglie degli animali depositate.

Il personale addetto deve essere protetto durante i lavori da sopravvesti, guanti, stivali impermeabili e deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro per la sicurezza dei lavoratori.

Art. 38 - Igiene nelle stalle

Nelle stalle e nei luoghi di produzione e lavorazione dei prodotti devono essere osservate le normative sanitarie locali e comunitarie.

Il bestiame deve essere tenuto, in buono stato di pulizia e non inzaccherato di sterco o di altre materie, in stalle possibilmente a parete liscia e con pavimento impermeabile ed in ogni caso adeguatamente e sufficientemente illuminate ed aerate, in buono stato di costruzione e di conservazione, intonacate, con la possibilità di separare gli animali. Le pareti ed i pavimenti devono essere facilmente pulibili ed il bestiame tenuto in condizioni ottimali e di benessere.

I locali dovranno essere dotati di sufficiente acqua potabile e disporre di idoneo sistema di smaltimento ed accumulo dei liquami.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere animali da cortile e volatili in genere nelle stalle.

E' vietato tenere suini in stalle per bovine lattifere.

I recinti all'aperto di animali devono:

- ✓ essere collocati lontano dalle abitazioni;
- ✓ essere dotati di pavimentazione impermeabile sistemata in modo da raccogliere ed allontanare i liquami al fine di evitare ogni possibile ristagno;

L'eventuale lettiera deve essere frequentemente sostituita e costantemente tenuta pulita in modo da non causare l'emanazione di odori molesti.

Art. 39 - Somministrazione medicinali

Integratori medicati: gli integratori medicati per la terapia, oltre alle farmacie, ai fabbricanti di mangimi integrati medicati ed agli allevatori di cui al punto successivo, possono essere venduti ai commercianti all'ingrosso ed al minuto di prodotti zootecnici, in possesso della relativa autorizzazione amministrativa, purché si avvalgano dell'opera di un laureato in farmacia, scienze agrarie, chimica, veterinaria iscritto al relativo albo professionale.

Gli integratori medicati per la terapia possono essere ceduti anche agli allevatori a condizione che gli stessi siano muniti della prescritta ricetta veterinaria.

Le stesse norme valgono per i mangimi integrati medicati per la terapia, con l'eccezione che detti prodotti possono essere ceduti dal produttore anche a rivenditori autorizzati al commercio di prodotti zootecnici, anche se questi non si avvalgono dell'opera del laureato di cui sopra.

Ricetta veterinaria: una copia della prescrizione veterinaria di cui al precedente comma deve essere conservata dal venditore per almeno dodici mesi e deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza; la seconda rimane all'allevatore interessato fino all'esaurimento del prodotto prescritto, mentre la terza deve essere trasmessa a cura del veterinario compilatore, con l'aggiunta della diagnosi, al Servizio Veterinario dell'A.s.l.

Chemio profilassi: l'allevatore che intenda utilizzare integratori e mangimi integrati medicati destinati alla chemio profilassi deve comunicare l'inizio del trattamento all'ente responsabile, tempestivamente ed in tempo utile per consentire il controllo, specificando il prodotto ed il tipo di mangime utilizzato. Tale disposizione non si applica agli allevatori di animali per uso familiare.

Pre -miscele: gli allevatori che intendano impiegare per l'esclusivo uso aziendale integratori per mangimi, pre miscele, che contengono antibiotici, vitamine del gruppo D, coccidiostaci ed antiossidanti in concentrazioni superiori a cinque volte la quantità massima consentita per mangimi composti integrati, devono disporre di attrezzature riconosciute idonee a sensi di legge.

Art. 40 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso alle autorità competenti ed al sindaco, che provvedono ai sensi di legge o, se è noto, al proprietario con il diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 41 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali deve essere effettuato con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dalle norme vigenti in materia.

Art. 42 - Maltrattamento di animali

Gli appartenenti alla polizia municipale e gli ufficiali di polizia giudiziaria che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali provvedono a denunciare le persone responsabili all'autorità giudiziaria.

Art. 43 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle autorità sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.

Art. 44 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I proprietari dei cani devono impedire loro il libero accesso alle strade ed alle aree aperte al pubblico ed alla proprietà privata.

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere tenuti al guinzaglio.

I cani condotti nei locali pubblici devono essere muniti di museruola e guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- ✓ i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- ✓ i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- ✓ i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.

I possessori di cani devono impedire che siano lordati con gli escrementi degli animali stessi i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc.

Art. 45 - Cani vaganti trovati senza museruola e cani da guardia ad edifici rurali

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.

I cani da guardia degli edifici rurali non recintati non possono essere lasciati liberi ma devono essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.

I possessori dei cani, di cui ai precedenti commi, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

CAPO SESTO

DISCIPLINA DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Art. 46 - Disciplina del pascolo

Il pascolo è consentito dal 1° novembre al 31 marzo.

Il pascolo su terreni di proprietà altrui, privata o pubblica, è vietato senza il consenso espresso del proprietario del fondo, salvo che lo stesso sia presente in loco, e si osservano le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Il pascolo nei boschi e sui terreni coperti di cespugli aventi funzioni protettive è subordinato all'osservanza delle norme ed alle prescrizioni di polizia forestale.

Il pascolo su beni di proprietà demaniale e patrimoniale del comune è subordinato all'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché delle consuetudini e degli usi locali.

Il pascolo e la sosta ed del bestiame sono vietati nelle vie, nelle piazze e nell'ambito urbano.

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi in transito, almeno due giorni prima dell'arrivo nel comune, devono comunicare all'ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, il terreno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze; qualsiasi variazione riguardante l'ubicazione dei terreni stessi deve essere comunicata entro ventiquattro ore.

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti, i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate dall'autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte.

Art. 47 - Modalità del pascolo

Il bestiame deve essere guidato e custodito da persone idonee ed almeno in numero di una per ogni trenta capi o frazione di bestiame grosso o per ogni duecento capi o frazione di bestiame minuto, allo scopo di impedire che con lo sbandamento si rechino danni ai fondi finitimi ed alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico ed alla viabilità, nonché deve essere garantito che il pascolo sia esercitato con la perfetta osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale.

Nei terreni pascolivi contigui ai boschi vincolati è vietato l'esercizio del pascolo senza custodi, i quali devono essere almeno in numero di uno ogni venti capi o frazione di bestiame grosso o ogni cinquanta capi o frazione di bestiame minuto.

Il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali pubblici o di uso pubblico, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, deve essere preventivamente autorizzato del comune previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste e fermo restando il potere del sindaco di impedire per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Art. 48 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo in ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, è permesso solo nei fondi chiusi da recinti fissi e funzionali, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali.

Art. 49 - Attraversamento di abitati con animali, greggi e mandrie

E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali esclusivamente nelle ore diurne, con percorrimenti brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad un altro.

In tali occasioni, nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie devono avere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie o timori tra i cittadini e danneggiamento alle cose ed alle proprietà limitrofe od alle strade; la mandria o il gregge devono occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad un terzo della carreggiata e devono essere opportunamente segnalati all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

E' vietato lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi in fossi e canali laterali salvo che vi siano appositi abbeveratoi o posti adatti.

Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche, vicinali o private aperte al pubblico passaggio, durante il transito di armenti, greggi o animali da tiro o da soma ovvero per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il custode degli animali o il conducente del veicolo e comunque il responsabile del fatto, deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, rimuovendo immediatamente l'ingombro o la lordatura; in caso di urgenza e necessità si provvede d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.

Art. 50 - Sanzioni per il pascolo abusivo

Il bestiame vagante, sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, 924, 925 del codice civile, e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento dei danni patiti dall'ente o dai privati.

Art. 51 - Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in materia, previa acquisizione delle licenze prescritte.

CAPO SETTIMO
ATTIVITA' APISTICA

Art. 52 - Collocazione degli apiari - autorizzazione distanze

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali.

La collocazione degli apiari deve essere autorizzata dal sindaco, al quale deve essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo; per gli apiari nomadi, la domanda suddetta deve essere inoltrata ogni qualvolta entrino nel territorio comunale.

L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione suddetta contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico ed all'avvenuto pagamento della tassa prevista.

Gli apicoltori residenti nel territorio comunale sono esonerati dal pagamento della tassa.

Gli apiari con oltre cinquanta arnie non possono essere collocati a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi per i quali è consentita la collocazione a non meno di due chilometri.

Art. 53- Malattie delle api

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al sindaco ed al servizio veterinario.

Gli attrezzi dell'apiaio infetto devono essere sottoposti alla disinfezione.

E' proibito lasciare a portata delle api o dei favi i materiali infetti.

CAPO OTTAVO

INDUSTRIA DEL LATTE E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 54 - Produzione e vendita latte

Chiunque intenda produrre e vendere latte alimentare deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'autorità comunale ed all'autorità sanitaria di riferimento per le rispettive competenze stabilite dalle norme vigenti in materia.

Art. 55 - Vendita di prodotti agricoli

I produttori agricoli, per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a munirsi della autorizzazione del sindaco e ad osservare le disposizioni e le prescrizioni vigenti in materia di igiene e sanità e di agriturismo.

Art. 56 - Vendita di piante spontanee

È consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, con l'osservanza della normativa in vigore.

La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è riservata ai raccoglitori all'uopo autorizzati limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti in materia; anche la coltivazione, la preparazione e la vendita delle piante aromatiche è consentita ai soggetti appositamente autorizzati.

La vendita è concessa, previa autorizzazione del sindaco, su posti fissi durante le fiere ed in ogni altra occasione.

Art. 57 - Piante protette ed esposte all'infestazione

È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza il certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente.

CAPO NONO

TUTELA DELLA NATURA E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art. 58 - Ambiti naturali tutelati

All'interno delle zone a vincolo paesaggistico - ambientale valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Possono essere previsti particolari vincoli a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato.

Art. 59 - Zone naturalistiche

Le zone naturalistiche sono istituite con apposito atto amministrativo da adottarsi ai sensi del presente regolamento; in dette zone è vietata la raccolta di tutte le specie floristiche ed arbustive nonché dei funghi commestibili e non.

Il transito in dette aree è consentito solo a piedi e limitatamente alla percorrenza di strade e sentieri usualmente battuti dal consueto transito pedonale ovvero appositamente segnalati, con l'eccezione dell'esercizio delle attività lavorative connesse agli interventi agro-silvo-pastorali.

Art. 60 - Alberi storici

E' vietato abbattere gli alberi aventi valore storico - paesaggistico inseriti nell'elenco comunale da predisporre entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.61 - Taglio delle zone boscate e piante autoctone

Il taglio totale o parziale delle zone boscate è soggetto alla normativa vigente in materia.

E' vietato il taglio delle piante autoctone il cui fusto, all'altezza dal suolo di metri uno, raggiunga la circonferenza di centimetri duecento.

Eventuali deroghe possono essere concesse, previa istanza al sindaco, solo per documentate e motivate esigenze.

Art. 62 - Siepi

E' definita siepe una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree ed arbustive.

Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade comunali e vicinali intendano provvedere all'impianto di siepi e di piante, devono utilizzare essenze locali o naturalizzate quali: rovere, carpino nero, bagolaro, platano, robinia, catalpa, olmo, nocciolo, acero campestre, biancospino, pruno, sambuco, acacia, ontano, corniolo, salice, ciliegio, etc.

Le operazioni di impianto devono essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d'impianto.

In caso di lavori di allargamento o rettifica di strade campestri o viottoli, eventuali siepi arboree esistenti dovranno essere reimpiantate con essenze di cui al comma 1.

Art. 63 - Manutenzione e taglio delle siepi

I proprietari devono provvedere alla manutenzione ed alla cura periodica delle siepi

e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse.

E' vietato il taglio totale o parziale ed a raso delle siepi esistenti al di fuori dei centri abitati, con l'obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.

Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione sindacale.

Art. 64- Protezione della flora

E' vietato strappare, scavare od asportare le piante protette con le radici, con i rizomi, con i bulbi o con i tuberi.

La raccolta dei muschi e di licheni è vietata salvo quanto previsto dalle leggi regionali e nazionali in materia.

Art. 65 - Protezione della fauna

E' vietato raccogliere, distruggere e danneggiare i nidi di formiche ed asportare larve ed adulti senza autorizzazione dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste per scopi scientifici.

Salvo nei periodi sanciti da apposite normative regionali, è vietato catturare tutte le specie di rane e raccogliere tutte le specie del genere Helix.

Art. 66 - Rinvenimenti

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, è vietato asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure di fossili sia liberi, sia in ganga.

Il sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge in materia di rinvenimenti.

Su tutto il territorio comunale e con qualsiasi mezzo è vietato ricercare residui bellici; ogni rinvenimento casuale deve essere tempestivamente segnalato alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 67 - Prodotti del pascolo e del bosco

Sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agrosilvo-pastorale:

- ✓ i funghi di qualsiasi specie e varietà;
- ✓ i fiori di qualsiasi specie e varietà;
- ✓ i muschi ed i licheni;
- ✓ i suffrutici di sottobosco (fragole, mirtilli, lamponi, more);
- ✓ le chioccioline e le rane.

È vietato raccogliere i prodotti del bosco o del pascolo qualora il proprietario ne interdica la raccolta mediante idonea tabellazione secondo l'indicazione dei tipi.

La raccolta delle specie indicate nel primo capoverso del presente articolo, previa abilitazione, ove necessaria e prevista, ed autorizzazione, è consentita solo in ore pre-stabilite (ore 7.00 - 19.00) e nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nel periodo 1 giugno - 15 ottobre di ogni anno.

Art. 68 - Abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono, lo scarico od il deposito incontrollato di rifiuti in qualsiasi parte del territorio comunale.

Il sindaco, allorchè sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree, con addebito di spese in danno dei soggetti obbligati.

Art. 69 - Campeggio

La pratica del campeggio, esercitata con qualunque mezzo e qualsiasi forma, è vietata su tutto il territorio comunale, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Piemonte a norma delle leggi vigenti in materia.

Il comune può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria, purché funzionali alle attività di ricerca speleologiche organizzate nell'ambito della legge regionale specifica, nonché per i campi organizzati da riconosciuti gruppi di "boys scouts".

I campi potranno essere utilizzati solo da appartenenti al gruppo nominativamente indicati nella domanda di autorizzazione.

L'accertamento di infrazioni al presente regolamento da parte anche di uno solo dei partecipanti al campo, comporterà la decadenza dell'autorizzazione oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

Art. 70 - Limitazione della circolazione dei mezzi motorizzati

Ai mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è vietato entrare, inoltrarsi o sostare nei boschi, sui prati, sui pascoli o sugli incolti.

Il sindaco, con apposita ordinanza, individua le strade comunali, interpoderali, vicinali e le mulattiere di accesso a boschi, pascoli o incolti in cui è vietato il transito ai mezzi motorizzati.

Il relativo divieto è reso noto al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica interdittiva.

Nelle suddette strade possono circolare i mezzi:

- ✓ impiegati nei lavori agricoli e forestali;
- ✓ di vigilanza ed antincendio;
- ✓ di assistenza sanitaria e veterinaria;
- ✓ dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere gli stessi;
- ✓ di chi deve transitare per motivi professionali.

Possono comunque essere concessi appositi permessi giornalieri di circolazione, soprattutto a favore degli aventi diritto di uso civico, su richiesta motivata da parte degli stessi.

CAPO DECIMO
SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA

Art.71 - Utilizzo dei beni agrari

I terreni possono essere usati per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame ritenute più utili, purché detta attività non costituisca pericolo o danno per i confinanti e siano osservate le norme di legge e regolamentari dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il sindaco può imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame, nelle colture e nell'utilizzo dei mezzi agricoli e, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

CAPO UNDICESIMO

CASE COLONICHE, RURALI E LORO ACCESSORI, RICOVERI PER ANIMALI

Art. 72 - Normativa di rinvio

Per la disciplina edilizia del presente capo si rinvia ai piani territoriali, al Regolamento Edilizio, alle normative del piano regolatore generale comunale ed alle leggi vigenti in materia.

CAPO DODICESIMO
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
SANZIONI

Art. 73 - Ordinanze per l'osservanza delle disposizioni regolamentari

Al fine di rendere operative le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'autorità comunale competente può emanare specifiche ordinanze in rapporto ai casi concreti, ivi compresa, quando ricorrano gli estremi di legge, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

In caso di mancato pagamento dopo l'emissione dell'ordinanza ingiunzione farà seguito la procedura coattiva.

Art. 74 - Accertamento delle violazioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla polizia municipale, se esistente, e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché da altro personale del comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

Art. 75 - Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro.

Alle medesime sanzioni pecuniarie è soggetto chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'autorità comunale competente in esecuzione dei disposti del presente regolamento.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono cumulabili.

Quando il fatto non sia previsto come reato dal codice penale, le trasgressioni sono punite con le sanzioni amministrative indicate nei rispettivi articoli, secondo le normative vigenti.

CAPO TREDICESIMO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita, a termini di legge, dalla relativa deliberazione di approvazione

Con l'approvazione del presente regolamento sono automaticamente abrogate tutte le disposizioni contenute nei vari regolamenti comunali che siano in contrasto e comunque incompatibili con la presente disciplina.

Art. 77 - Diffusione del regolamento

Una copia del regolamento deve essere inviata dal sindaco ai consiglieri comunali neoeletti ed ai componenti della commissione comunale consultiva per l'agricoltura, in occasione della notifica della prima convocazione.

Una copia del regolamento è messa a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta.

Schema Ordinanza per l'osservanza del regolamento di polizia rurale

Allegato A)

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione¹ in data dalla quale risulta che².....

.....
VISTO l'art. del vigente regolamento comunale di polizia rurale;

CONSIDERATA la necessità di eliminare il succitato inconveniente al fine di
.....

.....
VISTI gli artt. 50 e 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. dello Statuto comunale;

ORDINA

Al signor nato a il residente in via n.
....., di provvedere, entro giorni dalla data di notificazione della presente ordi-
nanza, alla esecuzione di

.....
Fa presente che in caso di inottemperanza si procederà ai sensi di legge.

La Polizia Comunale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e ss.mm.ii avverte: responsabile del procedimento è il Sig. - ufficio;
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ri-
corso al Tribunale Amministrativo Regionale di (legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, addì

Il Dirigente

timbro e firma in originale

¹ Dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ufficio o Servizio della A.S.L. o dell'Ufficio di Polizia Comunale

² Indicare quanto risulta e motiva l'emissione dell'ordinanza.

Allegato B) - riferimento all'art. 23

Al Responsabile del Servizio di Polizia Comunale del Comune di

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale - articolo su autorizzazione pascolo

Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in qualità di proprietario e / o di _____ del gregge costituito dai seguenti animali:

- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____

chiede al Responsabile del Servizio di Polizia Comunale del Comune di l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

- Foglio _____ mappale _____ -
- Foglio _____ mappale _____ -
- Foglio _____ mappale _____ -

a decorrere dalla data del _____ sino alla data del _____, li _____

Firma: _____

Allegato C) - riferimento all'art. 23

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale - articolo
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario e / o
conduttore di terreni agricoli in Comune di contraddistinti al:
Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -

A U T O R I Z Z A

con la presente il Sig. _____ nato a
_____ il _____ residente a
_____, ad effettuare il pascolo del gregge costitui-

to dai seguenti animali:

n° _____
n° _____
n° _____
n° _____
n° _____
n° _____

a decorre dalla data del _____ sino alla data del
_____.
_____, li _____ Firma:

Allegato D) - riferimento all'art. 24

Al Responsabile del Servizio di
Polizia Comunale
del Comune di.....

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale - articolo 24.
Denuncia per il pascolo su terreni siti in Comune di

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario e / o di
_____ del gregge costituito dai seguenti animali:

- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____

(i) denuncia al Responsabile del Servizio
di Polizia Comunale del Comune
di _____ che dal
_____ al _____
attraverserà il territorio comunale per
il pascolo dei sopraelencati animali nei
terreni come da allegata autorizzazio-
ne

Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -

Comune di _____, li _____

Firma: _____

Allegato E) - riferimento all'art. 80

Al Responsabile del servizio di
Polizia Comunale del Comune
di _____

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale - articolo n. 80
Richiesta di autorizzazione per estirpazione siepe.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario - con-
duttore - persona autorizzata dal proprietario o conduttore dei terreni siti nel Comune
di _____ e contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

chiede al Responsabile del Servizio di Polizia Comunale Municipale del Comune
di..... l'autorizzazione all'estirpazione della siepe campestre / zona boscata sita
sui terreni sopra indicati.

A tal fine dichiara che :

◆ la siepe medesima è composta dalle seguenti essenze: _____
_____;

◆ la siepe ha una estensione in lunghezza di metri _____ ed una larghezza me-
dia di metri _____ per un totale di metri quadrati
_____;

◆ l'area suddetta non ricade negli ambiti previsti dalla Legge 08/04/1982 n. 22, e dal-
le leggi regionali in materia e successive modifiche ed integrazioni (classificazione
di bosco).

_____, lì _____
firma

Modello tipo ordinanza ingiunzione per pagamento sanzione in violazione disposizione regolamento

Allegato F)

COMUNE DI

Prot.n.

IL RESPONSABILE INCARICATO

In esecuzione e visto il verbale di sanzione amministrativa n. del redatto da - nell'ambito delle funzioni di controllo in materia di _____ ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito delle verifiche successive al controllo iniziato in data _____ nell'ambito di _____

Preso atto che l'Ente accertatore, _____ nel corso degli accertamenti ispettivi ha constatato che: _____

Preso altresì atto che tali fatti costituiscono violazione dell'Art _____ - del pres per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di Euro 25 (Euro venticinque/00) ed un massimo di Euro 500 (Euro cinquecento/00);

Tenuto conto che ai sensi e per gli effetti dell'Art.14 della L.24.11.1981 l'illecito amministrativo, come sopra accertato, non è stato immediatamente contestato al trasgressore perchè si è proceduto a seguito di atti di accertamento ai sensi dell'Art.13 della stessa Legge;

Ritenuto pertanto che il soggetto **TRASGRESSORE** è il

- **Sig.** _____, in qualità di _____, nato _____ il _____, residente in _____

? che **OBBLIGATO IN SOLIDO** è _____ in persona del _____

In esecuzione e visti gli atti del procedimento;

Vista la memoria difensiva ed il verbale di audizione e ritenute non accoglibili le difese in essa svolte in quanto _____

Ritenuta pertanto la sussistenza della violazione accertata;

Ritenuto di emettere ordinanza-ingiunzione con sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo previsto dalla legge;

Visto il D.Lgs.267/00e ss.mm.iii

Visto l'Art.18 della Legge 689/81;

ORDINA ED INGIUNGE

IN SOLIDO TRA LORO:

al soggetto **TRASGRESSORE**, Sig. _____, in qualità di _____

all'**OBBLIGATO IN SOLIDO**, _____, in persona del Sig. _____, il pagamento della somma di Euro _____, pari al _____ di legge, oltre Euro 15 (quindici) per spese postali, per un **totale complessivo di Euro _____** (_____) per la violazione dell'Art.____ - del regolamento di polizia rurale del Comune di _____, da effettuarsi nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente ordinanza;

Avverte che l'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo, a norma dell'art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689, e che il pagamento dovrà essere eseguito mediante versamento sul **c/c bancario n. _____** intestato a " **COMUNE DI _____** " presso la _____ - " - **ABI n. _____, CAB _____, CIN _____, O Tramite C/C POSTALE N. _____** citando nella causale il numero della presente ordinanza ed inviando copia dell'effettuato versamento all'Ufficio di Polizia Comunale del Comune di _____, con l'avvertimento che il versamento potrà essere effettuato recandosi presso qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio di Asti (fatta eccezione per quello sopra indicato) o tramite bonifico bancario presso altri Istituto di Credito.

E' facoltà dell'interessato richiedere il pagamento rateale a norma dell'art. 26 della L. 689/81.

Avverte, altresì, che a norma dell'art. 22 della L. 689/81e ss.mm.ii, avverso la presente potrà essere proposta opposizione avanti al Giudice competente ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 30.12.99 ed in particolare degli Artt. 97 e 98 che si riportano integralmente;

Art. 97:"Opposizione all'ordinanza ingiunzione": 1) L'Art.22 della Legge 24.11.1981, n.689 è così modificato: a) nel 1° comma le parole "davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione", sono sostituite dalle seguenti: "davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'Art.22 bis"; b) nel 4° e nel 7° comma la parola "Pretore" è sostituita dalla parola "Giudice";

Art.98: "Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione" 1) Dopo l'Art.22 della Legge 24.11.1981, n.689 è inserito il seguente: "Art.22-bis (competenza per il giudizio di opposizione) - Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'art. 22 si propone davanti al Giudice di Pace. L'opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) urbanistica ed edilizia;
- d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) di Società e di intermediari finanziari;

g) tributaria e valutaria.

L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a Euro 15.493,71;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a Euro 15.493,71;

c) quando è stata applicata una sanzione diversa da quella pecuniaria, solo congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 21.12.1933, n.1736, dalla Legge 15.12.1990, n.386 e dal D.Lgs 30.04.1992, n.285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge".

Il termine per proporre opposizione resta di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento; si avverte che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo che il Giudice competente non disponga altrimenti, pertanto, decorsi i termini di legge, si provvederà all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81.

Comune di _____ il _____

IL RESPONSABILE INCARICATO

timbro e firma

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto *Ufficiale Giudiziario* addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Asti, ad istanza dell'Ufficio _____ del Comune di _____, ho notificato l'avanti estesa ordinanza a:

Sig. _____, in qualità di _____ residente in _____ spedendola in plico raccomandato ai sensi di legge tramite il Servizio Postale di Asti.

_____, in persona _____, con sede in _____ - spedendola in plico raccomandato ai sensi di legge tramite il Servizio Postale di Asti.

Modello tipo per ordinanza contro attività rumorose
Allegato G)

POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI _____

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

IL SINDACO

Premesso che nel territorio di questo Comune e precisamente nella zona agricola_____sono stati installati CANNONI AD ONDE URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE al fine di consentire un'adeguata protezione delle colture;

Considerato che durante l'utilizzo nelle ore notturne, viene disturbata la quiete pubblica dei cittadini residenti nelle zone dove sono installati i cannoni;

Preso atto che in data_____ la Commissione Comunale Agricoltura ha espresso all'unanimità parere favorevole affinché venga emessa ordinanza di limitazione rumore nelle ore notturne dei cannoni ad onde d'urto;

Vista la precedente ordinanza n. _____ del (allegato h modello)

Visto l'impegno dei proprietari suddetti e delle associazioni di categoria a verificare l'entità delle immissioni sonore provocate dai cannoni e di trasmettere i risultati delle verifiche al Comune, nonché di adottare idonei presidi finalizzati a limitare le immissioni acustiche;

Considerata la possibilità di usufruire di sistemi telematici (Internet) di previsione meteorologica atti a consentire interventi mirati dei predetti cannoni antigrandine a fronte di seri rischi di eventi atmosferici calamitosi;

Visto l'art. 9 della Legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela della salute pubblica il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od abbattimento delle emissioni sonore;

Visto l'art. 9 della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52;

Viste le disposizioni di leggi vigenti;

ORDINA

è vietato durante la stagione estiva dal 19/05/_____ e sino al 30/09/_____l'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine nell'orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00. salvo a fronte di eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso nel termine di 60 giorni dalla notificazione ai proprietari dei cannoni antigrandine, al Tribunale Amministrativo

del Piemonte, oppure in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione

----- , il _____ IL SINDACO (firmato in originale)
timbro

Modello tipo per ordinanza contro attività rumorose
Allegato h)

POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI _____

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

IL SINDACO

Premesso che nel territorio di questo Comune e precisamente nella zona agricola _____ sono stati installati CANNONI AD ONDE URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE al fine di consentire un'adeguata protezione delle colture;

Sentite le varie lamentele riguardanti il rumore assordante provocato dai sopraccitati cannoni, durante le avversità atmosferiche (grandinate) nel periodo estivo;

Considerato che durante l'utilizzo nelle ore notturne, viene disturbata la quiete pubblica dei cittadini residenti nelle zone dove sono installati i cannoni;

Visto l'art. 9 della Legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela della salute pubblica il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od abbattimento delle emissioni sonore;

Viste le disposizioni di leggi vigenti;

ORDINA

è vietato durante la stagione estiva dal 19/05 _____ e sino al 30/09/_____ l'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine nell'orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso nel termine di 60 giorni dalla notificazione ai proprietari dei cannoni antigrandine, al Tribunale Amministrativo del Piemonte, oppure in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione

----- , il _____ IL SINDACO (firmato in originale)
timbro